

FONDIMPRESA E FONDIRIGENTI

Le regole



 Invia a

 Stampa

Regolamento Fondirigenti REGOLAMENTO DI FONDIRIGENTI FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEI DIRIGENTI DI AZIENDE PRODUTTRICI DI BENI E SERVIZI

ART. 1 Funzionamento

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento di FONDIRIGENTI, Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua dei dirigenti delle aziende produttrici di beni e servizi, costituito ai sensi del comma 1 e seguenti dell'art. 118 della Legge n.388/2000 e dell'accordo sottoscritto da CONFINDUSTRIA e FEDERMANAGER, in data 23 MAGGIO 2002
2. I contributi delle imprese che optino per la destinazione a FONDIRIGENTI, versati all'INPS, confluiranno in apposito c/c intestato a "FONDIRIGENTI – Attività formative", mentre le spese di funzionamento e gestione, risultanti dal bilancio preventivo, vengono contabilizzate separatamente e riversate in apposito conto corrente bancario intestato a "FONDIRIGENTI – Spese di funzionamento e gestione".
3. Come specificato agli artt. 3 e 4 dello Statuto, FONDIRIGENTI dispone delle risorse provenienti dalla Fondazione Taliercio.

Art. 2 Attività

1. L'attività di FONDIRIGENTI avrà come destinatari i dirigenti delle imprese che vi aderiscono.
2. Le attività di FONDIRIGENTI, come previsto dall'art. 2, 3° comma dello Statuto, nell'ambito delle proprie linee strategiche di programmazione formativa definite nell'accordo del 23 MAGGIO 2002, sono così esplicitate :
 - a) promuove e finanzia, nel rispetto delle modalità fissate dal comma 1 e seguenti dell'art. 118 della legge n. 388/2000, piani formativi aziendali, territoriali e settoriali, concordati tra le parti sociali, nonché le eventuali attività di ricerca strumentali all'organizzazione e al loro funzionamento;
 - b) finanzia, attraverso il ricorso a risorse diverse da quelle di cui all'art.118 della legge n.388/2000, iniziative di natura sperimentale o propedeutiche al migliore funzionamento del fondo;
 - c) provvede alla costituzione di un'apposita Banca Dati On Line, con le caratteristiche anagrafiche ed i profili professionali dei dirigenti, per migliorarne le competenze e la conseguente ricollocazione.

Art. 3 Articolazioni Territoriali

1. FONDIRIGENTI può, dopo la fase di avvio di cui al successivo art.7, autorizzare la costituzione di strutture di livello regionale così come previsto dal comma settimo dell'art. 118

della Legge n. 388/2000, nelle aree ove siano registrati almeno 10.000 dirigenti di aziende aderenti a Fondirigenti,.

2. Il Consiglio d'Amministrazione valuterà la coerenza delle articolazioni regionali con gli scopi ed il funzionamento di FONDIRIGENTI.

3. Le articolazioni regionali avranno la funzione di promozione, raccolta e valutazione dei progetti, verificando la conformità ai requisiti di ammissibilità stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione. Provvedono inoltre a monitorare i piani formativi, fornendo a FONDIRIGENTI un rapporto trimestrale delle attività svolte.

4. Le articolazioni regionali si rapportano con le amministrazioni regionali per un raccordo tra programmazione regionale, in materia di formazione, e programmazione di FONDIRIGENTI.

5. Le articolazioni regionali presentano annualmente al Consiglio d'Amministrazione di FONDIRIGENTI le loro linee programmatiche insieme ad un bilancio preventivo, per approvazione e relativa assegnazione delle risorse, e un bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio.

6. Le articolazioni regionali trasmetteranno trimestralmente il risultato delle proprie attività a FONDIRIGENTI.

7. Entro quindici giorni dal ricevimento, il progetto viene istruito dall'articolazione territoriale, che dovrà deliberare entro i successivi 15 giorni, proponendo poi a FONDIRIGENTI l'approvazione o il rigetto del finanziamento con apposito verbale.

8. La distribuzione delle risorse alle articolazioni regionali, ove costituite, avverrà sulla base dell'effettiva partecipazione delle aziende del territorio a Fondirigenti.

Art. 4 Distribuzione delle risorse

1. Il 70% delle risorse di cui all'art.118, verrà utilizzato per il finanziamento dei piani concordati secondo le modalità di cui al punto 8, lettera a) dell'accordo del 23 maggio 2002, comprensivo delle iniziative formative che facilitano la mobilità esterna all'azienda.

2. Il 30% delle risorse verrà destinato alle altre finalità di cui al citato accordo del 23 maggio 2002, secondo la ripartizione decisa dal Consiglio di Amministrazione di Fondirigenti, anche sulla base delle iniziative di sperimentazione di cui all'art. 2 lettera b).

3. Entro un anno dalla chiusura del primo esercizio finanziario, il Consiglio d'Amministrazione procederà, ai fini di una eventuale revisione, alla verifica della congruità della distribuzione delle risorse di cui al precedente comma 2. Successive verifiche potranno effettuarsi con cadenza biennale.

Art. 5 Procedure di finanziamento delle attività formative

1. FONDIRIGENTI provvede all'esame, approvazione e finanziamento dei piani formativi di cui all'art. 2, comma 2, sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, anche sulla base delle eventuali valutazioni effettuate dalle articolazioni regionali, ove esistenti, con apposito verbale e dandone comunicazione al proponente.

2. FONDIRIGENTI, sulla base dei criteri e delle procedure di valutazione fissati dal Consiglio di Amministrazione, procede all'assegnazione dei finanziamenti.

3. I progetti debbono indicare il responsabile e le eventuali strutture formative di cui si avvale il proponente per la realizzazione dei progetti stessi.

4. Il finanziamento dei piani approvati avverrà sulla base delle domande presentate, fino ad

esaurimento delle risorse disponibili.

5. Le modalità di erogazione del finanziamento e di documentazione delle spese saranno definite nel rispetto dei criteri di massima rapidità, semplicità e uniformità su tutto il territorio nazionale, sulla base di una apposita modulistica.

Art. 6 **Fase di avvio**

1. FONDIRIGENTI avrà una fase di avvio, che va dall'autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro e dalle Politiche Sociali, secondo quanto stabilito dall'art. 118, comma 2, della legge n. 388/2000, fino allo scadere del primo esercizio finanziario successivo alla data in cui è stato dato inizio alla raccolta delle risorse.

2. Per operare durante questa fase, il Consiglio d'Amministrazione di FONDIRIGENTI redigerà un piano di utilizzo delle risorse assegnate dal Decreto Ministeriale, che tenga conto della necessità che FONDIRIGENTI si doti delle attrezzature e professionalità idonee allo svolgimento dei compiti ad essa riconosciuti dall'art. 118, legge 388/2000, nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto ministeriale di assegnazione dei Fondi.

Art. 7 **Modifiche del regolamento**

1. Il presente Regolamento potrà essere modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione di FONDIRIGENTI.

2. Le modifiche saranno sottoposte al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la verifica di conformità di cui al comma 2 dell'art. 118 della legge n. 388/2000

Roma, 9 dicembre 2002

 Invia a

 Stampa